

AZIENDA SANITARIA LOCALE RIETI
Via del Terminillo, 42 - 02100 – Rieti - C.F. e P.I. 00821180577
Tel. 0746-2781-PEC asl.rieti@pec.it – www.asl.rieti.it

Direttore Generale f.f. Dott.ssa Anna Petti
Deliberazione del Direttore Generale f.f. n.1 del 01/02/2023

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE F.F.

STRUTTURA PROPONENTE

UOS GOVERNO EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G00090 del 09.01.2023 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2023 per le prestazioni di assistenza psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR.”

Importo complessivo € 646.006,20.

Estensore: Sig./Dott. Giuli Riccardo

Il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art.1 della L. n° 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n.165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art.1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta altresì che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art.1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.

Responsabile del Procedimento: Dott. Frattali Raffaella

Data 07/02/2023 Firmato elettronicamente da Frattali Raffaella

Il Dirigente: Dott. Rossetti Antonella

Data 07/02/2023 Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Il Direttore della U.O.C. Economico Finanziaria con la sottoscrizione del presente atto attesta che lo stesso non comporta scostamenti sfavorevoli rispetto al budget economico.

Voce del conto economico su cui imputare la spesa: 502010804

Autorizzazione: AUT. 76/2023

Data 07/02/2023 Dott.ssa Antonella Rossetti Firmato elettronicamente da Rossetti Antonella

Parere del Direttore Amministrativo

Dott.ssa Anna Petti

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 07/02/2023

Firmato elettronicamente da Petti Anna

Parere del Direttore Sanitario

Dott.ssa Assunta De Luca

favorevole

non favorevole (con motivazioni allegate al presente atto)

Data 07/02/2023

Firmato elettronicamente da De Luca Assunta

IL RESPONSABILE DELLA
UOS GOVERNO EROGATORI PRIVATI ACCREDITATI

PREMESSO che il D. Lgs. n. 502/92 - oltre al concetto di accreditamento quale criterio su cui devono essere fondati i rapporti con le strutture private erogatrici di prestazioni sanitarie per conto del S.S.N. - ha introdotto, agli art. 8 quater “*Accreditamento istituzionale*” e 8 quinquies “*Accordi contrattuali*”, le procedure di verifica e revisione della qualità delle attività svolte e di remunerazione correlata alla stipulazione di accordi contrattuali;

PRESO ATTO di quanto stabilito dalla disciplina del citato D. Lgs. 502/1992 e s.m.i., ed in particolare:

- dell’art. 8 bis, comma 1 che prevede: “*le regioni assicurano i livelli essenziali e uniformi di assistenza di cui all’art. 1 avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, delle aziende universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, nonché dei soggetti accreditati ai sensi dell’art. 8-quater, nel rispetto degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies*”;

- l’art. 8-quater, comma 2 recante: “*la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies*”;

- l’art. 8-quater, comma 7, per cui “*nel caso di richiesta di accreditamento da parte di nuove strutture o per l’avvio di nuove attività in strutture preesistenti, l’accreditamento può essere concesso, in via provvisoria, per il tempo necessario alla verifica del volume di attività svolto e della qualità dei suoi risultati. L’eventuale verifica negativa comporta la sospensione automatica dell’accreditamento temporaneamente concesso*”;

- l’art. 8-quater, comma 8, che stabilisce come “*in presenza di una capacità produttiva superiore al fabbisogno determinato in base ai criteri di cui al comma 3, lettera b), le regioni e le unità sanitarie locali attraverso gli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies, sono tenute a porre a carico del Servizio sanitario nazionale un volume di attività, comunque non superiore a quello previsto dagli indirizzi della programmazione nazionale. In caso di superamento di tale limite, ed in assenza di uno specifico e adeguato intervento integrativo ai sensi dell’articolo 13, si procede, con le modalità di cui all’articolo 28, commi 9 e seguenti, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell’accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private lucrative*”;

- l’art. 8-quinquies, comma 2, che indica, tra l’altro:

o il corrispettivo preventivato a fronte delle attività concordate, globalmente risultante dalla applicazione dei valori tariffari e della remunerazione extratariffaria delle funzioni incluse nell’accordo, da verificare a consuntivo sulla base dei risultati raggiunti e delle attività effettivamente svolte secondo le indicazioni regionali (art. 8-quinquies, comma 2, lettera d);

o la modalità con cui viene comunque garantito il rispetto del limite di remunerazione delle strutture correlato ai volumi di prestazioni, concordato ai sensi della lettera d), prevedendo che, in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell’anno dei valori unitari dei tariffari regionali, per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera, delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, nonché delle altre prestazioni comunque remunerate a tariffa, il volume massimo di prestazioni remunerate, di cui alla lettera b), si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti indicati alla lettera d), ...omissis...(art. 8-quinquies, comma 2,

- lettera e- bis);

- l’art. 8-quinquies, comma 2-quinquies, per il quale “*in caso di mancata stipula degli accordi di cui al presente articolo, l’accreditamento istituzionale di cui all’articolo 8-quater delle strutture e dei professionisti eroganti prestazioni per conto del Servizio sanitario nazionale interessati è sospeso*”;

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G00090 del 09.01.2023 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2023 per le prestazioni di assistenza psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR.”

Importo complessivo € 646.006,20.

CONSTATATO, pertanto, che l’Amministrazione Regionale ha adottato, ai sensi del disposto di cui all’art. 8-quinquies, la DGR Lazio n. 695/2022 e s.m.i. concernente “*Approvazione modifiche allo schema di accordo/contratto ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. di cui ai DCA n.243/2019*”, con il quale è stato approvato lo schema di accordo/contratto di budget ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i., per il triennio 2022/2024, per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra la Regione/le Aziende Sanitarie Locali e i soggetti erogatori di prestazioni sanitarie a carico del Servizio Sanitario Regionale;

ATTESO CHE la DGR di cui sopra è stata trasmessa da Regione Lazio alla ASL di Rieti con circolare n.0791236 dell’11.08.2022 e notificata dalla U.O.S. proponente al legale rappresentante della struttura di Assistenza Psichiatrica presente sul territorio sabino, denominata “Villa Belvedere srl” con prot. n. 68849 del 5.10.2022;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell’art. 17, comma 1 “*Clausole di salvaguardia*” dell’Accordo/Contratto vigente, gli erogatori privati accreditati destinatari di budget si impegnano ad “*accettare espressamente, completamente ed incondizionatamente il contenuto e gli effetti dei provvedimenti di determinazione delle tariffe, di determinazione dei tetti di spesa e ogni altro atto agli stessi collegato e presupposto, in quanto atti che determinano il contenuto del contratto*” nonché “*a rinunciare alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i predetti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati, conosciuti e conoscibili*”;

VERIFICATO che la procedura tuttora valida per la sottoscrizione, come disciplinata dalla nota Regione Lazio prot. n. U0946581 del 30.09.2022 “*Procedura Sottoscrizione digitale dell’accordo/contratto di budget ex art. 8 quinquies del D. Lgs. n. 502/92 e s.m.i. per prestazioni di assistenza ospedaliera, territoriale e specialistica ambulatoriale*” è stata già trasmessa all’erogatore “Villa Belvedere”, con mail pec del 14.12.2022;

DATO ATTO, tuttavia, che è stato notificato, dai competenti organi regionali, il nuovo modello contrattuale (addendum) valido per l’anno 2023, adottato con Determinazione GSA n. G00577 del 19.01.2023 “*Approvazione schema Addendum all’Accordo/Contratto ex art. 8 quinquies D.Lgs. 502/1992 e s.m.i. 2022-2024 di cui alla DGR n. 692/2022, da utilizzare per le annualità 2023 e 2024*”, trasmessa con nota Regione Lazio n. U0066573 del 19.01.2023 (acquisita al prot. ASL Rieti con n. 4693 del 19.01.2023, notificata all’erogatore di cui trattasi con mail pec del 25.01.2023;

VISTO CHE, alla data di adozione del presente provvedimento di assegnazione budget per il 2023, non è pervenuta alla scrivente Azienda nessuna nuova comunicazione in merito ad eventuali incrementi tariffari da parte dei competenti organi regionali e che i provvedimenti amministrativi, per quanto riguarda tariffe e requisiti delle strutture erogatrici, con onere a carico SSR, rimangono i seguenti:

- DCA 101/2010 che ha stabilito le tariffe/die attualmente vigenti per la remunerazione delle prestazioni di assistenza psichiatrica territoriale:

- STPIT pari a € 201,42 per i primi 30 gg, pari a € 151,10 dal 31° giorno al 60°, pari a € 120,90 dal 61° giorno in poi;
- SRTR i pari a € 146,00;
- SRTR e pari a € 129,00;
- SRSR 24h pari a € 108,00;
- SRSR 12h pari a € 81,00;

- DCA 188/2015 avente ad oggetto “*Modifica ed integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. 101 del 9 dicembre 2015: “Revoca parziale, contestuale sostituzione e/o integrazione al Decreto del Commissario ad Acta n. U0048/2009 “Integrazione e modifica dei requisiti di cui alla D.G.R. 424/2006” (ALL.1); “Ridefinizione dell’offerta complessiva di posti letto nelle Case di Cura*

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G00090 del 09.01.2023 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2023 per le prestazioni di assistenza psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR.”

Importo complessivo € 646.006,20.

Neuropsichiatriche e valorizzazione delle nuove tariffe” (ALL.2)”. Nuove disposizioni al fine di uniformare standard organizzativi e gestionali delle Strutture Residenziali e Semiresidenziali Psichiatriche”;

- DCA n. 468/2017 concernente “*Riforma della residenzialità psichiatrica: modifica e integrazione del paragrafo 4.3 del DCA n. 8/2011. Gruppo appartamento. Abrogazione SRSR a bassa intensità (a fasce orarie). Approvazione allegato 1”;*

- DCA 256/2018 “*Assistenza residenziale per trattamenti comunitari intensivi ed estensivi per adolescenti erogata da strutture residenziali terapeutico riabilitative – Determinazione delle tariffe*” che ha stabilito le seguenti tariffe:

- o € 261,59 per die per l’assistenza residenziale per trattamenti comunitari intensivi per adolescenti;
- o € 147,71 per die per l’assistenza residenziale per trattamenti comunitari estensivi per adolescenti;

VISTO CHE:

- sulla scorta dei pregressi DCA Regione Lazio n. U00333/2015, n. U00126/2016 e n. U00411/2017 vige la funzione di committenza in capo alle ASL e l’assegnazione a queste ultime del compito di definire i tetti di spesa per singolo soggetto erogatore secondo i criteri indicati da Regione Lazio;
- l’esercizio della funzione di committenza consente di allineare ed orientare più efficacemente l’offerta delle attività sanitarie alla domanda degli assistiti, determinando l’acquisto delle prestazioni che meglio soddisfano le esigenze del territorio;
- il DCA U00469 del 14.11.2019 avente ad oggetto: “*Piano di riorganizzazione, riqualificazione e sviluppo del Servizio sanitario Regionale 2019-21 ai sensi e per gli effetti dell’arti. 2, comma 88 della L. 191/2009, secondo periodo,*” ha modificato il DCA n. 303/2019 recependo le osservazioni dei Ministeri vigilanti, a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi della Regione Lazio nel settore sanitario, orientando la modalità di assegnazione delle risorse finanziarie nel senso del conferimento alle ASL di strumenti ulteriori volti al rafforzamento dell’esercizio della programmazione locale e della committenza;

TENUTO CONTO, inoltre, dell’orientamento prevalente della giurisprudenza amministrativa, favorevole all’adozione di determinazioni di natura autoritativa e vincolante, da parte delle Regioni e delle ASL, in tema di limiti alla spesa sanitaria, in generale, e di fissazione del tetto massimo annuale di spesa per gli erogatori privati accreditati, in particolare;

ATTESO CHE, per l’Assistenza Psichiatrica, opera sul territorio aziendale una sola Struttura Residenziale Terapeutico Riabilitativa per trattamenti in modalità estensiva (SRTRe), denominata “Villa Belvedere” sita in Torricella in Sabina – Distretto 1, accreditata da ultimo con DCA n. U00037 del 26.02.2020 “*L.R. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 20/19. Struttura residenziale psichiatrica denominata SRTR-e “Villa Belvedere”, sita nel Comune di Torricella in Sabina (RI), Via Salaria km 64,00, gestita dalla Società “Villa Belvedere S.R.L.” (C.F./P. IVA 11194461007). Revoca, in parte qua e con effetti ex nunc, del DCA n. U00467 del 14.11.2019, recante la sospensione dell’autorizzazione all’esercizio e dell’accreditamento istituzionale già rilasciati con DCA n. U00129 del 22.4.2016”;*

RILEVATO che, con Deliberazione Asl Rieti n. 1117/2022 del 29.11.2022, avente ad oggetto “*Determinazione Regione Lazio n. G11863 del 09.09.2022 - Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2022 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica con onere a carico del SSR, erogate da strutture private accreditate, in attuazione della D.G.R. n. 642 del 26 luglio 2022.*” *Importo complessivo € 646.006,20 - esercizio 2022*”, la ASL di Rieti ha provveduto, per l’anno 2022, all’assegnazione del budget definitivo di € 646.006,20 all’unico soggetto erogatore privato accreditato in parola;

CONSTATATO CHE:

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G00090 del 09.01.2023 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2023 per le prestazioni di assistenza psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR.”

Importo complessivo € 646.006,20.

- con nota prot. n. 986941 del 30.11.2021 “*Regione Lazio Struttura Residenziale Psichiatrica denominata SRTR -E Villa Belvedere sita nel Comune di Torricella in Sabina RI, Via Salaria Km 64, gestita dalla Soc. "Villa Belvedere" (C.F. Piva 11194461007), diffida ai sensi dell'art. 11, Comma 1 della L.R. 4/2003 e s.m.i. e dell'art. 17, comma 3 e Art. 29, Comma 2 del R.R. 20/2019*”, l’Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli della Regione Lazio, ha diffidato la struttura a provvedere al superamento delle non conformità riscontrate in materia di requisiti minimi autorizzativi, ulteriori di accreditemento ed agli adempimenti in materia di contrasto alla diffusione del virus COVID 19;
- con nota acquisita al prot. reg. n. 1032989 del 14.12.2021, il Legale Rappresentante della Società “Villa Belvedere s.r.l.” ha comunicato di aver sanato tutte le difformità riscontrate in sede di verifica da parte della ASL di Rieti in data 27.08.2021;
- con nota prot. 1072304 del 23.12.2021 “*Struttura Residenziale Psichiatrica denominata SRTR -E Villa Belvedere sita nel Comune di Torricella in Sabina RI, Via Salaria Km 64, gestita dalla Soc. "Villa Belvedere" (C.F. Piva 11194461007) – adempimenti conseguenti alla diffida*”, l’Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli della Regione Lazio ha richiesto alla ASL di Rieti di accertare l’effettivo superamento delle non conformità riscontrate ai fini dei successivi adempimenti di competenza;
- con nota prot. n. 20901 del 18.03.2022 “*Struttura Residenziale Psichiatrica denominata SRTR -E Villa Belvedere sita nel Comune di Torricella in Sabina RI, Via Salaria Km 64, gestita dalla Soc. "Villa Belvedere" (C.F. Piva 11194461007) – adempimenti conseguenti alla diffida prot. Regione Lazio n. 986941 del 30.11.2021*” la ASL di Rieti ha trasmesso gli esiti degli accertamenti effettuati dai competenti servizi aziendali presso la struttura ed ha informato l’amministrazione regionale che “*sussistono ancora alcune non conformità espresse con nota della R.L. n. 986941 del 30.11.2021 circa i requisiti autorizzativi strutturali, tecnologici ed organizzativi previsti dal DCA 8/2011*”;
- con nota prot. n. 21488 del 22.03.2022, il Direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl di Rieti ha inoltrato all’Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli della Regione Lazio richiesta di chiarimento presso l’Ispettorato Provinciale del Lavoro di Rieti – Terni in merito “*a possibili violazioni della disciplina in materia contrattuale e/o dell’orario di lavoro*” del personale operante presso la struttura;
- con nota prot. n. U08332559 del 02.09.2022 (acquisita al prot. Asl di Rieti n. 61341 del 02.09.2022), l’Area Autorizzazione, Accreditemento e Controlli della Regione Lazio ha inoltrato richiesta alla Asl di Rieti circa la conclusione delle verifiche in merito alla diffida, ai fini dei successivi adempimenti di competenza regionale;
- in riscontro alla sopracitata richiesta, è stato acquisita la nota prot. ASL Rieti n. 70497 dell’11.10.2022 con la quale si fornisce alla Regione Lazio il riscontro dell’Ispettorato Territoriale del Lavoro Terni – Rieti (prot. n. 15631 del 28.09.2022 dal quale si evince, che “*non si sono riscontrate violazioni in materia contrattuale sulla durata dell’orario di lavoro.*”;

ACQUISITO altresì - a seguito di ulteriore richiesta di aggiornamento per l’anno 2023, inoltrata dall’UOS proponente con nota prot. n.0008067 del 31.01.2023, il riscontro a mezzo mail fornito dal Dipartimento di Prevenzione in data 1.02.2023, attestante che nessuna variazione è intervenuta rispetto alla situazione di cui alla nota ASL Rieti prot. n. 70497 dell’11.10.2022;

RILEVATO pertanto di non dover applicare la previsione di cui al contratto di budget ex DGR n. 695/2022, all’art. 10 “*Requisiti e modalità di erogazione delle prestazioni sanitarie –Privacy*” che, al comma 11, recita “*Nel caso di mancanza e/o perdita di un requisito di autorizzazione e/o di accreditemento, nelle more della regolarizzazione da parte della struttura, sarà applicata una penale pari al 5% del valore del budget complessivo assegnato nell’annualità di riferimento. Tale decurtazione verrà applicata dalla ASL, solo all’esito del procedimento avviato a seguito di segnalazione/comunicazione da parte della Regione Lazio, e fino all’anno successivo all’esito positivo della procedura di autorizzazione e di accreditemento*”;

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G00090 del 09.01.2023 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2023 per le prestazioni di assistenza psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR.”

Importo complessivo € 646.006,20.

DATO ATTO CHE, con la DGR n. 642 del 26.07.2022 avente ad oggetto “*Definizione dei livelli massimi di finanziamento e dei criteri di remunerazione per le prestazioni di Assistenza sanitaria e sociosanitaria erogate da strutture private accreditate: triennio 2022 – 2024*”, Regione Lazio ha ritenuto necessario altresì definire la spesa sanitaria da privato accreditato anche per gli anni 2023 e 2024, in coerenza con la programmazione finanziaria regionale articolata sul triennio 2022 - 2024, fermo restando che i livelli massimi di finanziamento potranno subire variazioni in funzione delle linee strategiche che verranno definite nel “Programma Operativo 2022 – 2024”, nonché di specifiche esigenze di salute della popolazione, tenuto conto del rispetto dell’equilibrio economico finanziario del SSR;

CONSIDERATO che la Determinazione n. G00090 del 09.01.2023 “*Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2023 per le prestazioni di Assistenza Psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR*” (notificata dalla Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria del S.S.R. - Area Remunerazione, Budget e Contratti con mail pec del 13.01.2023 – acquisita al prot. ASL Rieti n. 2892 del 13.01.2023 e notificata all’erogatore con mail pec del 24.01.2023) attribuisce alla ASL di Rieti complessivi € 650.000,00;

DATO ATTO CHE la Determinazione Regione Lazio n. G00090 del 09.01.2023 ha stabilito che:

- la Regione adotta il provvedimento di definizione del livello massimo di finanziamento complessivo assegnato per singola Azienda Sanitaria;
- le singole ASL, adottano, conseguentemente, un proprio provvedimento di assegnazione del livello massimo di finanziamento alle singole strutture private accreditate ubicate sul proprio territorio che sottoscriveranno il relativo contratto secondo lo schema adottato con delibera di Giunta Regionale;

RILEVATO CHE con “Villa Belvedere S.r.l.” è stato siglato l’accordo/contratto 2022/2024 in data 29.12.2022 e che, all’esito dell’adozione della presente deliberazione la medesima società verrà invitata alla sottoscrizione dell’Addendum valido per l’anno 2023;

CONSIDERATO CHE i criteri utilizzati nella determinazione del livello massimo di finanziamento sono i seguenti:

- la Regione Lazio stabilisce il livello massimo di finanziamento complessivo per singola ASL tenuto conto della rete complessiva dell’offerta;
- nella formulazione del livello massimo di finanziamento occorre considerare un tasso di occupazione non superiore al 98% per le strutture in possesso del titolo di accreditamento definitivo, ed un tasso non superiore all’80% per quelle in possesso del titolo di accreditamento provvisorio, che restano in attesa della verifica dell’attività svolta e della qualità delle prestazioni erogate;
- le ASL devono tener conto degli accessi degli utenti residenti e non residenti sul proprio territorio;
- le ASL devono fissare il livello massimo di finanziamento avendo presente il fabbisogno di salute della popolazione;
- la sentenza del Consiglio di Stato n. 08608/2019 annulla i provvedimenti amministrativi (DCA 562/2015, DCA 62/2016, DGR 395/2017, DGR 943/2017, DCA 293/2018) che stabilivano la compartecipazione alla spesa da parte dell’utente o del Comune di residenza, sostenendo che tale previsione può essere applicata esclusivamente alle prestazioni sociosanitarie di bassa intensità;
- il livello massimo di finanziamento si riferisce esclusivamente alle prestazioni erogate ai cittadini residenti nella Regione Lazio;
- qualsiasi provvedimento di sospensione e/o revoca dell’accredimento è idoneo a determinare l’automatica sospensione e/o revoca dell’attribuzione del livello massimo di finanziamento e, quindi, dalla data di notifica del provvedimento di sospensione/revoca, la struttura non può più erogare prestazioni con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale, fatte salve diverse

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G00090 del 09.01.2023 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2023 per le prestazioni di assistenza psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR.”

Importo complessivo € 646.006,20.

disposizioni nei provvedimenti di sospensione o revoca, finalizzate alla garanzia della continuità assistenziale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere, per l’anno 2023, premesso tutto quanto sopra riportato, all’assegnazione del finanziamento definitivo alla struttura, “Villa Belvedere S.r.l.”, unico erogatore privato accreditato operante sul territorio aziendale, secondo quanto dettagliato nell’allegato n. 1, che forma parte integrale e sostanziale del presente atto, per un importo complessivo pari ad € 646.006,20;

PRECISATO infine che, sull’attività svolta dall’erogatore privato accreditato di competenza dell’Azienda, la U.O.S. proponente pone in essere i controlli di competenza amministrativo-contabili previsti dalla normativa vigente, raccordandosi con il competente Dipartimento di Salute Mentale Aziendale, attraverso procedure volte a verificare l’effettiva erogazione delle prestazioni nonché la corrispondenza tra queste ultime e le fatture emesse a rimborso dall’erogatore medesimo;

PRESO ATTO che, in caso di irregolarità amministrativo-contabili o sanitarie, si procederà ad operare le decurtazioni economiche del caso sulla corrispondente fatturazione mensile, ove possibile, o, in alternativa, sulla fatturazione dei mesi successivi;

DATO ATTO che la proposta è coerente con il vigente Piano Triennale Aziendale della Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità;

VISTO il D.lgs. 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni;

PROPONE

1. DI ASSEGNARE all’unico erogatore privato accreditato, operante alla data di adozione del presente provvedimento, per l’Assistenza Psichiatrica sul territorio della Asl di Rieti, denominato “Villa Belvedere S.r.l.”, il budget di cui all’allegato n. 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per un importo complessivo pari ad € 646.006,20;
2. DI INCLUDERE l’onere del presente provvedimento pari complessivamente ad € 646.006,20 sul conto di costo n. 502010804 “*Servizi sanitari per assistenza psichiatrica da privato (intraregionale)*” – esercizio 2023;
3. DI PREVEDERE che il tetto massimo di spesa per il 2023 dovrà comunque riassorbire la produzione erogata nel periodo precedente all’adozione del presente provvedimento;
4. DI STABILIRE altresì che l’addendum con l’erogatore privato accreditato denominato “Villa Belvedere S.r.l.” sarà sottoscritto entro n. 30 giorni dalla data di adozione della presente deliberazione, secondo lo schema valido per l’anno 2023;
5. DI CONFERMARE che, sull’attività svolta dall’unico erogatore di Assistenza Psichiatrica, la U.O.S. proponente il presente atto pone in essere tutti i controlli amministrativo-contabili di competenza, previsti dalla normativa vigente, raccordandosi con il competente Dipartimento di Salute Mentale Aziendale, attraverso procedure volte a verificare l’effettiva erogazione delle prestazioni nonché la corrispondenza tra queste ultime e le fatture emesse a rimborso dall’erogatore medesimo provvedendo, in caso di irregolarità, ad operare le decurtazioni economiche del caso sulla fatturazione mensile;
6. DI DISPORRE che il presente atto venga pubblicato nell’albo pretorio on-line aziendale ai sensi dell’art. 32, comma1, della legge 18.09.2009, n.69 e del D.lgs. 14.03.2013 n.33;

Nota: Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso collegate.

Oggetto: Determinazione Regione Lazio n. G00090 del 09.01.2023 “Definizione del livello massimo di finanziamento per l’anno 2023 per le prestazioni di assistenza psichiatrica erogate da strutture private accreditate con onere a carico del SSR.”

Importo complessivo € 646.006,20.

in oggetto

per esteso

IL DIRETTORE GENERALE F.F.

Preso atto che:

- il Dirigente sottoscrivendo il presente provvedimento, attesta che lo stesso, a seguito dell’istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza, è totalmente legittimo, ai sensi dell’art. 1 della L. n. 20/1994 e ss.mm.ii., assumendone di conseguenza la relativa responsabilità, ex art. 4, comma 2, D.lgs. n. 165/2001, nonché garantendo l’osservanza dei criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità, di imparzialità e trasparenza di cui all’art. 1, comma 1°, L. n. 241/1990, come modificato dalla L. n. 15/2005. Il dirigente attesta, altresì, che il presente provvedimento è coerente con gli obiettivi dell’Azienda ed assolutamente utile per il servizio pubblico ai sensi dell’art. 1, L. n. 20/1994 e ss.mm.ii.;
- il Direttore Amministrativo ed il Direttore Sanitario hanno espresso parere positivo con la sottoscrizione dello stesso;

D E L I B E R A

- di approvare la proposta di cui trattasi che qui si intende integralmente riportata;
- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente esecutivo non essendo sottoposto al controllo regionale, ai sensi del combinato disposto dell’art.30 della L.R. n. 18/94 e successive modificazioni ed integrazioni e degli artt.21 e 22 della L.R. 45/96.

Il Direttore Generale f.f.
Dott.ssa Anna Petti